

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 11/01/2017, che qui si intende richiamato.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25.10.13, [REDACTED] [REDACTED] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 196/13 emesso, provvisoriamente esecutivo, in favore della Deutsche Bank s.p.a., per l'importo di € 10.374,31 oltre interessi al tasso dell'8,750% a decorrere dall'01.04.13 nonché le spese della procedura.

Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna della banca alla rifusione di tutti gli importi percepiti a titolo di c.m.s. e di interessi usurari, previa compensazione con l'eventuale residuo debito a loro carico e comunque previa una rideterminazione complessiva dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti a mezzo di c.t.u. contabile. Al contempo, chiedevano condannarsi la banca a provvedere alla immediata cancellazione del nominativo dell'opponente [REDACTED] dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia con contestuale condanna dello stesso istituto al risarcimento di tutti i danni patiti dal correntista in connessione alla repentina privazione del "fido" nonché in relazione alla sua perdita di credibilità all'interno del sistema del credito scaturente dalla prefata segnalazione in Centrale Rischi.

Nel giudizio così instaurato e rubricato sotto il n. 12546/13 R.G., si costituiva la Deutsche Bank s.p.a.

Con ordinanza depositata il 15.05.14, veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta dagli opposenti.

All'udienza del 24.09.14, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso dell'Avv. [REDACTED], procuratore costituito per la Deutsche Bank s.p.a. e successivamente riassunto dagli opposenti con ricorso depositato il 07.10.14.



Con comparsa del 12.01.15, si costituiva per la Deutsche Bank s.p.a. il nuovo procuratore.

Con ordinanza resa all'udienza dell'11.02.15, il G.U. dichiarava la nullità degli atti successivi all'evento interruttivo, mentre con ordinanza del 09.04.15 rigettava l'istanza reiterata dagli opposenti di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I.

Successivamente le parti depositavano le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e veniva espletata la C.T.U. contabile disposta con ordinanza del 04.03.16.

All'udienza del 21.12.16, parte opponente offriva banco judicis la somma di € 204,00 (€ 196,68 oltre interessi maturati a far data dal 31.03.13), somma che era accettata solo a titolo di acconto sul maggior eventualmente dovuto.

La causa veniva rinviata all'11.01.17 ex art. 281sexies c.p.c. con assegnazione del termine di 10 giorni prima dell'udienza per note conclusive.

Motivi della decisione

La opposizione è fondata, così come in parte la domanda riconvenzionale.

Assumono gli opposenti che il rapporto di c.c., avviato nel giugno 2006, era stato assistito da convenzione di apertura di credito di ammontare variabile nel tempo (nell'ultimo periodo del rapporto fissata a € 15.000), rimasta in vigore fino alla revoca dell'affidamento avvenuta con lettera dell'istituto datata 23.11.2012.

Le eccezioni degli opposenti riguardano:

- la illegittimità della revoca dell'affidamento giacchè contraria ai generali principi di buona fede e correttezza contrattuale;
- l'indebita applicazione al rapporto di commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) non dovute nonché di interessi passivi esorbitanti rispetto ai tassi-soglia anti-usura tempo per tempo vigenti;
- l'illegittima segnalazione della posizione debitoria a "sofferenza" presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia nonostante l'ampissima



capienza del patrimonio personale del correntista [redacted] e di quella di suo figlio e fideiussore [redacted].

Va premesso che con ordinanza ex art. 700 c.p.c. pronunciata il 6.3.2014, in accoglimento al ricorso cautelare proposto dagli opposenti in corso di causa, il Tribunale disponeva la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi in relazione al nominativo dell'[redacted] e al contempo prevedeva, per il caso di ritardo della banca rispetto a siffatto obbligo, una penale fissata in un importo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Ebbene, quanto ai rapporto di dare ed avere tra le parti, la c.t.u. a firma dott. Saliani ha dato correttamente atto dell'indebita applicazione delle c.m.s. fino all'entrata in vigore della inedita normativa ex art. 2 bis, d.l. n. 185/2008 nonché dell'addebito di interessi passivi che in diversi trimestri del rapporto di c.c. si sono dimostrati usurari ossia più alti dei tassi-soglia tempo per tempo vigenti.

Il c.t.u., dopo avere riscontrato nella modulistica contrattuale l'assenza di qualsiasi clausola che prevedesse la c.m.s. a carico del correntista, ha dato atto che "in risposta al punto d) dei quesiti, il risultato conseguito dal ricalcolo del c/c in esame è un saldo a debito del correntista di € 196,68 alla data del 31.03.2013" (pag. 37 della relazione peritale a firma dott. Saliani).

Nel rispondere al quesito al punto L), concernente la verifica analitica del superamento dei tassi-soglia anti-usura da parte della banca, il c.t.u. ha dato atto di avere riscontrato detto superamento in diversi trimestri del rapporto, applicando qualsiasi soluzione matematica tra quelle oggi disponibili sulla base delle istruzioni di Banca d'Italia.

Consegue pertanto la revoca del decreto opposto, dandosi atto che il versamento effettuato in corso di causa è soddisfacente del residuo dare.



se ne verificano inizialmente i presupposti sia quando vi è un mutamento di status. La Centrale offre agli stessi intermediari un flusso di informazioni (flusso di ritorno personalizzato) nel quale è contenuto il quadro riassuntivo dei crediti del cliente censiti, nonché dei soggetti coobbligati, con indicazione dei rispettivi importi globali accordati e utilizzati (c.d. posizione globale di rischio). Vi è poi il servizio di prima informazione, che consente alle banche di ottenere dalla Centrale dei rischi, su istanza ed a pagamento, la posizione globale di rischio di qualsiasi soggetto censito, non solo quando abbia fatto richiesta di credito, ma ogni qual volta sussistano «finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni».

Il servizio di centralizzazione dei rischi, quindi, consente ai singoli intermediari partecipanti di valutare la capacità di rientro dei finanziamenti ed, a livello generale, contribuisce a preservare la stabilità del sistema creditizio dai rischi derivanti dai fidi multipli.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza, indipendentemente dal loro importo: ma si tratta pur sempre di un'attività di carattere valutativo che è rimessa all'intermediario segnalante, nel quadro delle regole dettate dalla stessa Autorità di vigilanza.

Le Istruzioni della Banca d'Italia affermano che «Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili».

Secondo Cass., sez. I, 1 aprile 2009, n. 7958 occorre recepire la descrizione dello «stato di insolvenza e (del)le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare



necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità».

Le stesse Istruzioni della Banca d'Italia esplicitamente indicano che «l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito». Si esclude, quindi, che il ritardo nell'adempimento, così come anche lo stesso inadempimento, possano da soli giustificare la segnalazione alla Centrale dei rischi, ma anche che l'inadempimento di per sé possa portare alle medesime conclusioni, come giustamente ha indicato la giurisprudenza di merito.

La giurisprudenza maggioritaria, allacciandosi al dato normativo della necessità di un esame della complessiva situazione patrimoniale del cliente, è giunta a conclusioni completamente diverse. Non solo ha escluso che la valutazione di sofferenza possa scaturire dal mero inadempimento, ma ha anche affermato che l'attività valutativa deve estendersi anche a rapporti bancari distinti da quello intrattenuto con l'intermediario segnalante, sostenendo, ad esempio: che sia necessaria una verifica dell'intera esposizione debitoria del cliente, inclusa l'emissione di decreti ingiuntivi contro lo stesso; che vada accertata «l'effettiva consistenza patrimoniale dello stesso in relazione all'ammontare del credito, la circostanza se si tratti di debitore monoaffidato o pluriaffidato, l'eventuale esistenza di iniziative giudiziarie da parte di terzi creditori o le capacità di produrre reddito»; che si debba tener conto di «elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, ovvero di altri dati indicativi, riferiti al caso concreto, fermo restando che la esigenza oggettiva del credito insoddisfatto o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito non possono integrare da sole i



presupposti per effettuare la segnalazione de qua laddove la concreta situazione del cliente non crei alcun allarme quanto alla sua generale solvibilità».

Questo indirizzo è stato confermato da Cass., sez. I, sent. 1 aprile 2009, n. 7958, secondo cui: a) «l'appostazione a sofferenza nella centrale dei rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente»; b) essa «non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito»; c) «nessun rilievo assume la manifestazione dell'intenzione di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca»; d) bisogna considerare «una situazione oggettiva d'incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria d'inadempimento delle obbligazioni assunte».

Ciò non significa, però, che il singolo credito non possa giustificare la segnalazione: la banca, tuttavia, ha l'onere di verificare l'incidenza di tale esposizione rispetto alla posizione del debitore e può procedere alla segnalazione se l'importo del credito appare incidere significativamente su quest'ultima, tanto che il ritardo nell'adempimento sia di per sé univocamente significativo di una difficoltà non transitoria nel far fronte alle proprie obbligazioni.

Ebbene, nella specie non risulta che la banca abbia eseguito tali accertamenti, ed in ogni caso sulla base degli atti non si può ritenere che dal recesso ad libitum, sia pure rispettoso della buona fede, possa scaturire in modo automatico anche la sussistenza della fattispecie che giustifica la segnalazione alla CR.

Per di più il credito era anche contestato.

I possibili criteri per stabilire la liceità della segnalazione sono tre: 1) considerare la segnalazione legittima fino a quando una sentenza non accerti l'inesistenza del credito o la sua minore entità; 2) all'opposto, ritenere sufficiente che il credito sia contestato, almeno non in via del tutto generica; 3) ancora,



effettuare una delibazione di non manifesta infondatezza della contestazione o, preferibilmente, di verosimile fondatezza della contestazione del cliente.

Appare equilibrata ed adeguatamente praticabile la soluzione che attribuisce al giudice che deve accertare la legittimità della segnalazione del credito litigioso un potere di delibazione sulla fondatezza della contestazione da parte del cliente (può dirsi del fumus boni iuris della contestazione del credito e con essa della domanda di cancellazione della segnalazione). Anche su questo punto ormai vi è il conforto della giurisprudenza: «nessun rilievo assume la manifestazione dell'intenzione di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito» (Cass., sez. I, 1 aprile 2009, n. 7958, cit.).

Anche in questo caso la giurisprudenza di merito ha anticipato tale tesi sostenendo che non è conforme alla normativa speciale di settore ed è contraria al canone generale della buona fede la segnalazione da parte di un Istituto di Credito alla Centrale Rischi della Banca d'Italia come posizione di sofferenza di un debito del cliente che risulti tra le parti contestato (c.d. "credito litigioso"), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia alla base del rifiuto del debitore di adempiere.

Nella specie è evidente, anche sulla base della CTU esperita, che in realtà l'esposizione degli oppositori era modestissima e che la banca ha tenuto comportamenti addirittura usurari.

Quanto al danno, la liquidazione (sia nella sua componente patrimoniale sia in quella morale o d'immagine) opera unicamente ricorrendo a criteri equitativi e/o forfetari considerando che il danno è sempre in re ipsa in casi siffatti.

Stimasi dunque equo un danno di e 10.000,00 al valore attuale della moneta.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.



La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1) accoglie l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, revoca il decreto opposto e, dichiarata la nullità parziale del contratto nei sensi di cui in motivazione, dichiara che nulla è più dovuto per il rapporto dedotto; dichiara inoltre la illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e, per l'effetto, condanna la banca al risarcimento del danno in favore di ~~_____~~, che liquida in € 10,000,00 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;

2) condanna la banca alla rifusione delle spese di lite, che lieuida in € 458,00 per esborsi ed ~~_____~~ per compensi, oltre RSG !% IVA e CAP; pone le spese di CTU a carico della banca;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in data 11/01/2017.

il Giudice

Dott. Giuseppe Rana

